

**COMUNE DI BORORE**

**Provincia di Nuoro**

-----

**REGOLAMENTO**

**PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

\*\*\*\*\*

Il presente regolamento:

E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta dell'11.01.1996 con atto n. 03

E' stato approvato dal CO.RE.CO. in data 28.02.1996, decisione n. 528/01/96

La delibera è stata affissa per 15 giorni e il regolamento ripubblicato in data \_\_\_\_\_ per ulteriori  
15 giorni ai sensi dell'art.81, comma 6 dello Statuto Comunale.

E' entrato in vigore il giorno

Non essendo pervenuto alcun rilievo il presente regolamento è esecutivo a tutti gli effetti:

Borore,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

## **C A P O I**

### **SERVIZI GENERALI**

#### **Art. 1**

Il presente regolamento persegue le finalità della Legge Regionale n° 4/1988 relativamente all'art. 35 che disciplina l'assistenza domiciliare.

#### **Art. 2**

Il Comune di Bòrore eroga gli interventi di assistenza domiciliare a quei cittadini e nuclei familiari che per particolari contingenze o per non completa auto-sufficienza non siano in grado anche temporaneamente, di garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze personali e domestiche.

Il servizio di assistenza domiciliare si configura come un intervento di sostegno alla famiglia e non sostitutivo ad essa.

#### **Art. 3**

L'assistenza domiciliare consiste in prestazione di aiuto da parte di personale, in possesso dei requisiti di legge, per il governo della casa e per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona.

#### **Art. 4**

Le figure professionali abilitate a svolgere il servizio sono l'assistente domiciliare e l'ausiliario.

#### **Art. 5**

Il servizio di assistenza domiciliare viene programmato annualmente nell'ambito del piano socio – assistenziale comunale approvato dal Consiglio Comunale.

L'entità, la natura e le modalità di erogazione delle prestazioni vengono stabilite dalla Giunta Comunale, tenendo conto:

- delle esigenze degli utenti;
- delle valutazioni delle operatrici;
- delle valutazioni dei medici di base;
- delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione;
- delle valutazioni del servizio socio-assistenziale.

## **Art. 6**

Il coordinamento del servizio di assistenza domiciliare è affidato al responsabile del servizio socio-assistenziale del Comune.

## **Art. 7**

L'Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con il servizio socio-assistenziale della U.S.L. per attivare il servizio di assistenza domiciliare integrata.

## **Art. 8**

Avranno diritto ad accedere al servizio i cittadini che presentino almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) anziani/soggetti soli e non auto-sufficienti con redditi inferiori al minimo vitale previsto dal D.P.G.R. n. 12/1989;
- 2) anziani e soggetti soli parzialmente auto-sufficienti con reddito inferiore al minimo vitale previsto dal D.P.G.R. n. 12/1989;
- 3) grandi anziani soli con reddito inferiore al minimo vitale;
- 4) nuclei familiari ove sussistono situazioni socialmente problematiche;
- 5) soggetti soli che vivono situazioni particolarmente problematiche.

## **Art. 9**

La contribuzione ai costi del servizio da parte degli utenti viene determinata ai sensi dell'art. 9, Titolo II, del regolamento di attuazione della Legge Regionale n° 4 e successive modificazioni.

## **Art. 10**

L'Amministrazione Comunale affida la gestione del servizio con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalti di servizi.

## **Art. 11**

Il servizio di assistenza domiciliare per far fronte alle diverse esigenze dell'utenza viene suddiviso in tre modalità organizzative:

- 1) assistenza domiciliare programmata
- 2) assistenza domiciliare straordinaria
- 3) assistenza domiciliare mirata.

## **CAPO II**

### **L'ASSISTENZA DOMICILIARE PROGRAMMATA**

#### **Art. 12**

L'assistenza domiciliare programmata si rivolge a tutti i soggetti di cui all'articolo 8 punto 1) e viene programmata all'inizio dell'anno in base alle richieste, con un monte ore prestabilito dal Consiglio e ripartito dalla Giunta Comunale secondo i criteri di cui all'art. 5 e viene erogata per tutto l'anno.

#### **Art. 13**

Se gli utenti che beneficiano del servizio di assistenza domiciliare programmata chiedono la sospensione temporanea delle prestazioni a tempo indeterminato, conservano la priorità, solo in caso di ricoveri ospedalieri.

La sospensione del servizio per altri motivi deve essere adeguatamente motivata altrimenti la titolarità decade e subentra un utente (inserito nella lista provvisoria) che ne abbia fatto richiesta e ne abbia diritto.

Per le sospensioni temporanee, regolarmente autorizzate dal servizio socio – assistenziale, non dovute a ricoveri ospedalieri, l'utente contribuisce al costo del servizio, dopo il 3° giorno, nella misura di £.5.000 ogni 3 giorni di sospensione.

## **CAPO III**

### **IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE STRAORDINARIA**

#### **Art. 14**

Il servizio di assistenza domiciliare straordinaria è rivolto a quei casi di utenti che, nel corso dell'anno si trovano temporaneamente in condizioni di particolare difficoltà e necessitano di un aiuto domiciliare.

Il servizio di assistenza straordinaria si configura con prestazioni a tempo determinato sino alla cessazione delle condizioni di particolare difficoltà.

## **CAPO IV**

### **L'ASSISTENZA DOMICILIARE MIRATA**

#### **Art. 15**

L'assistenza domiciliare mirata si configura come un servizio intermedio tra l'assistenza domiciliare normale e la casa alloggio.

Essa è rivolta a quegli anziani che presentano delle difficoltà legate alla autonomia fisica, in virtù di queste patologie sono beneficiari dell'assegno di accompagnamento e non siano in grado di soddisfare le necessità con personale privato.

Il servizio avrà carattere continuativo con prestazioni finalizzate e con una frequenza diversa dagli altri servizi.

#### **Art. 16**

Per l'individuazione delle quote di contribuzione utenza valgono le norme dell'art. 9 ad eccezione delle modalità di individuazione del reddito, che prevederanno il cumulo dell'assegno di accompagnamento agli altri redditi del nucleo familiare.

Qualora tale assegno venga utilizzato per il personale notturno o per altre esigenze di carattere sanitario, si potrà accedere all'assistenza domiciliare programmata.

## SOMMARIO

<i>Descrizione</i>	
CAPO I	<b>SERVIZI GENERALI</b>
CAPO II	<b>L'ASSISTENZA DOMICILIARE PROGRAMMATA</b>
CAPO III	<b>IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE STRAORDINARIA</b>
CAPO IV	<b>L'ASSISTENZA DOMICILIARE MIRATA</b>